COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di Torino

Via Sandro Pertini n. 3 – 10040 Givoletto (TO)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI "ROSA", DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA' NON SUPERIORE A DUE ANNI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 23/ LUGLIO /2025

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento – Definizione di parcheggio Rosa

Art. 2 Fonti normative

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Requisiti per il rilascio del permesso Rosa, validità ed utilizzo

Art. 5 Istruttoria – competenze e procedura

Art. 6 Oneri per il rilascio

Art. 7 Limiti, utilizzazione dei parcheggi e revoca del Contrassegno Permesso Rosa

Art. 8 Entrata in vigore

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento – Definizione di parcheggio rosa

1. I cosiddetti "parcheggi rosa" costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un'agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.
2. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di seguito denominata "CONTRASSEGNO PERMESSO ROSA" per la sosta a titolo gratuito, in aree individuate nel Comune di Givoletto per donne in gravidanza e/o genitori di bambini di età inferiore agli anni due, area di seguito denominata "parcheggio rosa".
3. Gli stalli rosa sono aree di sosta gratuita e limitata nel tempo, segnalate orizzontalmente da strisce rosa e da idonea segnaletica verticale, riservate alle donne in stato di gravidanza o di puerperio o di genitore donna o uomo di bambino di età inferiore agli anni due muniti di contrassegno speciale denominato "Contrassegno permesso rosa".

Articolo 2.

Fonti normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare alle donne in stato di gravidanza e/o genitore di bambino di età inferiore agli anni due è il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e, in particolare, la modifica apportata allo stesso in attuazione del Decreto Legge 10 settembre 2021, n..121, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021 n.156, con la quale gli stalli riservati a donne in gravidanza e donne o uomini genitori di bambini di età inferiore agli anni due, sono stati riconosciuti come aree di sosta appositamente identificate e riservate a specifiche categorie di utenti (art. 188 bis CdS).

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza e/o i genitori con un figlio di età inferiore agli anni due sono autorizzati dal Comune di residenza, attraverso il rilascio di apposito permesso di seguito denominato "CONTRASSEGNO PERMESSO ROSA" (C.P.R.) con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. La modifica normativa apportata al Codice della Strada con l'inserimento del nuovo articolo 188 bis, implica anche specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree di sosta al pari di quanto avviene per l'utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.

4. La segnaletica verticale e orizzontale viene individuata e adottata con le modalità prescritte nell'Allegato 1 - indicazioni preliminari per la segnaletica degli Stalli Rosa del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 07/04/2022 (G.U. nr. 119 del 23/05/2022), ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 3.

Beneficiari

1. Il parcheggio rosa è riservato a donne in stato di gravidanza e a donne e uomini genitori di bambini di età inferiore agli anni due;
2. Sono equiparati i genitori affidatari e/o adottivi di bambini di età inferiore agli anni due.

Articolo 4.

Requisiti per il rilascio del permesso Rosa, validità e utilizzo

1. Il richiedente, ai fini del rilascio del "Contrassegno Permesso Rosa" deve:
    - Essere residente nel comune di Givoletto;
    - essere in stato di gestazione o di puerperio sino al compimento di anni 2 del bambino, certificato da un medico specialista in ginecologia esercitante in struttura pubblica o privata.
    - essere genitore residente o esercitare la potestà genitoriale di bambini di età inferiore ai due anni dichiarata con autocertificazione debitamente sottoscritta;
    - essere in possesso di titolo abilitativo alla guida (patente di tipo "B" o superiore);
2. Per ogni nascita sarà rilasciato un solo "Contrassegno Permesso Rosa" anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.
3. Il "C.P.R." individuato nel presente regolamento è:
    - nominale;
    - non cedibile a terzi;
    - rilasciato in unico esemplare per un massimo di n. 2 vetture delle quali saranno comunicate, previamente all'atto della richiesta di rilascio, le targhe e delle quali si farà menzione nel titolo autorizzatorio;
    - valido sino al compimento del 2°anno di età del/i minore/i.
4. La sosta concessa nelle apposite aree come sopra individuate è subordinata all'esposizione dell'apposito tagliando C.P.R. rilasciato dal Comune di Givoletto all'interno del veicolo indicato in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno;
5. La sosta dell'autoveicolo provvisto di C.P.R. è autorizzata nelle aree dedicate solo in presenza della beneficiaria, se in stato di gravidanza, o dei genitori beneficiari, e/o affidatari, e/o genitori adottivi, unitamente al figlio, di età inferiore agli anni due, che deve essere presente nel veicolo, sia che sia stato accompagnato o stia per essere preso a bordo.

6. Il mancato rispetto delle indicazioni dei commi 3, 4, 5 del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché la revoca dello stesso a norma del presente regolamento.

7. Il C.P.R. non consente l'accesso nelle aree pedonali urbane istituite con ordinanza;

Articolo 5.

Istruttoria – competenze e procedura

1. La domanda dovrà essere indirizzata all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello allegato al presente regolamento. L'iter procedurale dovrà terminare entro e non oltre il 30° giorno dall'avvenuta protocollazione dell'istanza;

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione all'istante indicando i motivi ostativi al rilascio e, nel caso si trattasse di irregolarità sanabili, il termine entro cui rilasciare il C.P.R. decorrente dalla data dell'avvenuta integrazione documentale.

Articolo 6.

Oneri per il rilascio

1. Il costo per il rilascio, anche in caso di smarrimento o furto del C.P.R. è di 2 marche da bollo da € 16 (una per l'istanza, una per il contrassegno)

2. La realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta utilizzati quali Parcheggi Rosa è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7.

Limiti, utilizzazione dei parcheggi e revoca del Contrassegno Permesso Rosa

1. Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno permesso rosa in originale deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza come richiamato all'art. 4, comma 4 del presente regolamento;

2. La durata della sosta sulle aree predisposte all'uopo, fissata in un massimo di due ore continuative, deve essere suffragata dalla presenza, all'interno del veicolo ed a lato del C.P.R. in originale, di apposito disco orario riportante l'inizio della sosta;

3. Il Contrassegno Permesso Rosa sarà revocato d'ufficio nei seguenti casi:

   -contestazione di n. 2 violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;

-esposizione del "Contrassegno Permesso Rosa" in fotocopia anche a colori ritenuto non valido.

4. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi i C.P.R in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Articolo 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, ossia dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, secondo l'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000, è pubblicato per quindici giorni ed entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 Preleggi e dell'art. 62 dello Statuto. Il presente Regolamento ha validità esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, in attesa dell'attuazione dei criteri di delega della L. 177/2024 che uniformeranno le modalità di rilascio su tutto il territorio nazionale.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente e in "*Amministrazione Trasparente*", sezione "Disposizioni generali", sotto-sezione "Atti generali".

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.